

Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 6882/2012

Obbligazioni della P.A. - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente - Applicabilità del principio agli enti locali dopo la legge n.142 del 1990 e il d.lgs.n.77 del 1995 - Sussistenza - Necessità di specifica pattuizione - Esclusione.

Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6882 del 07/05/2012

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

6882

2012